

# MINISTERO DEI TRASPORTI

Direzione Centrale IV  
Divisione 41  
Prot.n 1809/4110/0

## **Circolare D.G n. 104/95-D.C. IV n.A042 /95**

**OGGETTO** :Pneumatici per equipaggiamento di autovetture e relativi rimorchi : riconoscimento delle marcature equivalenti

### **Marcature equivalenti**

Allo scopo di dirimere incertezze di interpretazione tra l'indicazione riportata sul documento di circolazione e le marcature che possono essere riportate effettivamente sui pneumatici equipaggianti i veicoli si illustrano le seguenti esemplificazioni, a parità di marcatura della dimensione:

### **Codice di velocità**

1)I Pneumatici equipaggianti il veicolo possono recare la marcatura di un simbolo della categoria di velocità corrispondente ad una velocità massima superiore o uguale a quella corrispondente alla relativa **classe di velocità** indicata sul documento di circolazione. Ad esempio: la prescrizione 145 SR 13 sul documento di circolazione deve ritenersi soddisfatta quando il veicolo è equipaggiato con pneumatici recanti marcature del tipo : 145SR13 74S, ovvero 145R13 74S, ovvero 145R13 74T ovvero 145R13 74H, ovvero 145/80R13 75S, ovvero 145ZR13, ovvero P145/80R13 75S,ecc

2 ) Quando il documento di circolazione riporta l'indicazione di pneumatici caratterizzati dalla marcatura della **classe di velocità** 'VR' è ammesso l'equipaggiamento con pneumatici recanti la marcatura della classe di velocità 'ZR',completata o meno con la marcatura dell'indice della capacità di carico e del simbolo della categoria di velocità, oppure con pneumatici privi delle indicazioni 'VR' o 'ZR', ma con un simbolo della categoria di velocità corrispondente ad un valore superiore o uguale a quello della velocità massima di omologazione del veicolo. Ad esempio la prescrizione 205/55VR16 del documento di circolazione , fatta salva la disposizione particolare di cui al successivo punto 6 per i pneumatici di tipo neve (M+S), deve ritenersi soddisfatta quando il veicolo è equipaggiato con pneumatici recanti marcature del tipo : 205/55ZR16 , ovvero 205/55ZR1689W, ovvero 205/55R16 89V se la velocità massima non è superiore a 240 Km/h, ovvero 205/55R16 89W se la velocità massima non è superiore a 270 Km/h, ovvero 205/55R16 89Y se la velocità massima è superiore a 270 Km/h, ecc.

3 )Quando il documento di circolazione del veicolo riporta l'indicazione di pneumatici caratterizzati dalla marcatura della classe di velocità ZR è ammesso l'equipaggiamento con pneumatici recanti , a completamento di questa, la marcatura dell' indice della capacità di carico e del simbolo della categoria di velocità oppure con pneumatici di pari misura privi dell'indicazione ZR,ma marchiati con un simbolo della categoria di velocità superiore o uguale alla massima velocità di omologazione del veicolo. Ad esempio : la prescrizione 205/55ZR16 del documento di circolazione, fatta salva la disposizione particolare di cui al successivo punto Codice di velocità pneumatici invernali, per i pneumatici di tipo neve (M+S) ,deve ritenersi soddisfatta quando il veicolo è equipaggiato con pneumatici recanti marcature del tipo 205/55ZR16 89W (ovvero 205/55R16 89W) se la velocità massima è non superiore a 270 km /h ,oppure 205/55ZR16 89Y (ovvero 205/55R16 89Y) se la velocità massima non è superiore a 300Km/h.

4) E' altresì consentito l'equipaggiamento di autovetture omologate per velocità massime superiori a 300 km/h mediante pneumatici recanti il simbolo della categoria di velocità 'Y', (ad esempio 205/55ZR16 89Y) purchè il costruttore degli stessi certifichi nella propria documentazione tecnica

l'idoneità di tali pneumatici per le prestazioni massime (carico per asse e velocità massima di omologazione) dell' autovettura.

### **Codice di velocità pneumatici invernali**

1) I pneumatici idonei alla marcia su neve contraddistinti dalla marcatura M+S (oppure MS, M-S, ovvero M&S) montati sul veicolo devono essere marcati con **un simbolo della categoria di velocità** non inferiore a 'Q' (corrispondente a 160 km/h). In tal caso il conducente, come norma di comportamento, deve rispettare i limiti più restrittivi eventualmente imposti dalla velocità massima ammessa per il pneumatico (prescritta da targhetta monitoria all'interno del veicolo). Ad esempio: la prescrizione 145R13 74S del documento di circolazione deve ritenersi soddisfatta quando la vettura è equipaggiata con pneumatici di tipo neve recanti marcature del tipo: 145SR13 74Q M+S, ovvero 145R13 74Q M+S, ovvero P145/80R13 75Q M+S, ecc.

### **Indice di carico**

1) Quando il documento di circolazione prevede marcature conformi alle prescrizioni della direttiva 92/23/CEE, ovvero del regolamento ECE/ONU n.30, è consentito che i pneumatici effettivamente montati sul veicolo rechino indicazioni del simbolo della categoria di velocità e/o dell'**indice di capacità di carico** superiori a quanto prescritto dal documento di circolazione del veicolo. Ad esempio: la prescrizione 145R13 74S del documento di circolazione del veicolo. Ad esempio: la prescrizione 145R13 74S del documento di circolazione, fatta salva la disposizione particolare di cui al punto "Codice velocità pneumatici invernali" per i pneumatici di tipo neve (M+S), deve ritenersi soddisfatta quando il veicolo è equipaggiato con pneumatici recanti marcature del tipo : 145/80ZR13 78S, ovvero 145R13 74T ovvero 145R13 78H, P145/80R13 74T, ovvero 145/80 ZR13, ovvero P145/80R13 75S, ecc.

### **Marcatura reinforced**

1) Quando il documento di circolazione prevede l'impiego di pneumatici di tipo "REINFORCED", senza specificazione dell'indice della capacità di carico, i pneumatici montati sul veicolo devono recare l'indicazione "REINFORCED".  
Quando invece la dicitura "REINFORCED", sul documento di circolazione, è completata dalla indicazione **di indice della capacità di carico e simbolo della categoria di velocità** valgono le sole prescrizioni di cui ai punti precedenti indipendentemente dalla presenza o meno di tale dicitura.

### **Conclusioni: ammissibilità delle equivalenze**

Considerato quanto evidenziato ai punti del capitolo precedente, ai fini dell'impiego sui veicoli, si possono considerare equivalenti pneumatici recanti marcature diverse da quelle riportate sul documento di circolazione quando:

- la marcatura dimensionale, fatta eccezione per il caso del rapporto nominale di aspetto ('serie') '80' ove tale marcatura può comparire o meno, corrisponde (esempio: in luogo di 145R13 è ammesso 145/80R13 e viceversa);
- è presente la lettera 'P' davanti alla designazione delle dimensioni, dovendosi considerare influente per la verifica di conformità dell'equipaggiamento di un veicolo (esempio: in luogo di P185/60R14 è ammesso 185/60R14 e viceversa);
- il **simbolo della categoria di velocità** riportato sul pneumatico ("nuove norme") corrisponde ad una velocità massima uguale o superiore a quella indicata, sia mediante una

classe di velocità ("vecchie norme") che mediante un simbolo della categoria di velocità, o comunque superiore alla velocità massima del veicolo (esempio: in luogo di 145SR13 sono ammessi 145R13 74S, 145/80R13 74T, P145/80R13 74H etc. );

- in caso di impiego stagionale di pneumatici di "tipo neve" (contraddistinti dalle marcature aggiuntive M+S, MS, M-S ovvero M&S) questi sono identificati con **un simbolo della categoria di velocità** non inferiore a 'Q' (es. in luogo di 145R13 74H sono ammessi 145R13 74Q M+S, 145R13 78T M+S etc.)
- L'**indice di carico** è uguale o superiore a quello indicato (es. in luogo di 145R13 74S sono ammessi 145R13 76S, 145/80R13 78T etc.) ovvero, quando manca la prescrizione di un indice di capacità di carico, ma è prevista l'indicazione "REINFORCED"; questa sigla è riportata anche sui pneumatici con marcature "nuove norme".

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI  
U.di G. MOTORIZZAZIONE E SICUREZZA  
Del Trasporto Terrestre MOT.1

Prot. 327/Mot 1.74  
Circolare N. B15

Oggetto: Indicazione della marca di pneumatici sulle Carte di circolazione dei veicoli a motore e i loro rimorchi, motocicli e ciclomotori

**SINTESI DEL PUNTO DI VISTA COMUNITARIO**

La normativa comunitaria in materia di omologazione e di impiego dei pneumatici realizza gli obiettivi stabiliti dagli articoli 94 e 95 (ex 100 e 100a) del Trattato e cioè la istituzione del mercato interno dei pneumatici.

Infatti le norme armonizzate che hanno sostituito le vecchie norme nazionali assicurano un "elevato livello di sicurezza " eliminando prescrizioni inutili, tutelano il consumatore fornendogli gli elementi essenziali sui quali basare una scelta avveduta in un libero mercato non affetto da distorsione di concorrenza e quindi capace di esprimere concorrenza e quindi capace di esprimere in tale ottica, la indicazione della marca dei pneumatici sulla carta di Circolazione che come precedentemente illustrato è completamente inutile ai fini dell' individuazione delle caratteristiche tecniche, limiterebbe ingiustificatamente le possibilità di scelta del consumatore e creerebbe posizioni dominanti nell' ambito commerciale ed industriale.

Ed è appunto da tale considerazione che è nata la contestazione della Commissione esecutiva CE. che ha determinato la emanazione dellacircolare A.6 dell'8 febbraio 2000.

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI**

Direzione generale per la motorizzazione  
Prot. n. 612/2005

Roma, 31 marzo 2005

**OGGETTO: Pneumatici invernali e catene da neve.**

omissis

si comunica che in caso di neve vale il disposto di cui all'art. 6 c. 4 lett. e) del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992), secondo il quale l'ente proprietario della strada, con ordinanza motivata, può prescrivere che i veicoli siano muniti, **in alternativa**, di mezzi antisdrucchiolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia sulla neve e sul ghiaccio.

Analogamente il segnale di cui all'art. 122 c. 8 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. n. 495/1992), illustrato nella fig. II.87, prescrive l'obbligo di circolare, a partire dal punto di impianto, con catene da neve o, **in alternativa**, con pneumatici da neve.

omissis

**IL DIRETTORE GENERALE**  
dott. ing. Sergio Dondolini

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI  
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI**

Direzione Generale per la Motorizzazione  
Prot. n. 335-M361

Roma, 30 settembre 2004

**OGGETTO: Pneumatici da neve**

Com'è noto, con circolare n.104 del 31 maggio 1995, concernente “pneumatici per equipaggiamento di autovetture e relativi rimorchi: riconoscimento delle marcature equivalenti”, sono state fornite, tra l'altro, indicazioni sull'equipaggiamento dei pneumatici per marcia su neve. In particolare, nel riportare alcune esemplificazioni di ammissibilità, è stato ritenuto possibile l'equipaggiamento dei veicoli con pneumatici per marcia su neve per una qualsiasi delle misure indicate sulla carta di circolazione.

Tuttavia, la circostanza che alcuni costruttori di autoveicoli indicano in sede di omologazione, tra le varie misure alternative di pneumatici, conseguentemente annotate sulla carta di circolazione, alcune specifiche per marcia su neve, ha creato dubbi interpretativi sia in sede di controlli su strada che in occasione della revisione periodica.

Accade, ad esempio, che sulla carta di circolazione siano indicati i seguenti pneumatici in alternativa: 195/65 R 15 91 H - 205/55 R 16 91 V e 205/55 R16 91 H (M + S). Tale tipo di annotazione è spesso interpretata in maniera restrittiva, nel senso che sono ritenuti ammissibili, per marcia su neve, solamente le misure di pneumatici specificatamente indicate a tale scopo che, nell'esempio, corrisponderebbero a 205/55 R16 91H (M+S).

Tutto ciò premesso, confermando i contenuti della circolare sopra richiamata, si precisa che eventuali indicazioni specifiche di pneumatici di marcia su neve non escludono la possibilità di equipaggiare gli autoveicoli con tali tipi di pneumatici, contrassegnati dalla marcatura M+S (o, anche, MS, M-S, M+S) e con indice di velocità non inferiore a “Q”, corrispondenti ad una qualsiasi delle misure indicate sulla carta di circolazione.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
dott. ing. Sergio Dondolini